



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 34/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24052** del registro di segreteria, proposto da:

**C. A.**, C.F. omissis, nato a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q), indirizzo PEC paolocelli@ordineavvocatiroma.org;

CONTRO

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

- MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in persona del Ministro pro tempore, rappresentata, difesa e

domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede nazionale in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21.

### **F A T T O**

**1.** Con ricorso del 30.9.2024 il ricorrente adiva la Corte dei conti per l'accertamento del diritto alla rivalutazione della pensione e della illegittimità della parziale rivalutazione della pensione introdotta con la Legge finanziaria n. 197/22 art. 1, cc. 309 e 310, attuata con le determinazioni-decurtazioni assunte dall'INPS con gli accrediti delle somme pensionistiche a far data dal 1° gennaio 2023.

In particolare, il ricorrente richiamando gli interventi normativi sulla rivalutazione delle pensioni e le sentenze della Consulta in merito, rappresentava da ultimo che a fronte della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici previsti dall'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, nelle misure ivi stabilite, la legge di bilancio del 2023 qui contestata aveva reintrodotta un meccanismo di rivalutazione in termini riduttivi.

Il ricorrente, dunque, rappresentava:

- il diritto alla rivalutazione delle pensioni ex artt. 3-36 e 38 Cost. e l'irragionevolezza della limitazione idonea a comprimere il diritto alla pensione quale forma di "retribuzione posticipata" a fronte dell'inflazione;

- l'esistenza di un "diritto quesito" e la violazione del principio del legittimo affidamento;

- la violazione del principio di uguaglianza di cui agli artt. 3-53 Cost. (nelle forme della non discriminazione di fattispecie comparabili) in relazione alla previdenza pubblica e alla fiscalità generale;

- la violazione del principio generale di diritto dell'Unione europea del divieto di discriminazione basato sull'età (art.21 Carta dei diritti di Nizza), così come espresso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Violazione art. 59, Reg. 883/2004 che ha sostituito il Reg. n. 1408/71;

- la lesione concreta ed attuale prodotta dalla nuova disciplina;

- rappresentava l'esistenza di questioni di costituzionalità. Pertanto, concludeva chiedendo:

1) rinviare alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE i due quesiti preliminari di diritto dell'Unione europea illustrati;

2) rimettere altresì alla Corte costituzionale le tre questioni di costituzionalità di cui all'art. 1, L. 197/22, commi 309-310, sopra evidenziate in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, alla luce degli argomenti in narrativa;

nel merito, accertare il diritto a percepire il trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando l'Amministrazione convenuta al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente

danno. Con vittoria di onorari e spese generali come generale norma.

**2.** Con decreto del 3.10.2024 veniva fissata udienza per il giorno 13 febbraio 2025, con termine per notifica alle amministrazioni convenute *“a cura del ricorrente, entro 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso”* e con onere per il ricorrente di deposito nella segreteria della sezione giurisdizionale delle prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

**3.** All'udienza del 13 febbraio 2025 nessuno è comparso.  
La causa veniva trattenuta in decisione.

### **D I R I T T O**

**4.** Il ricorso è improcedibile.  
L'art. 155, comma 3, del codice di giustizia contabile al secondo periodo stabilisce che *«il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso»* e il successivo comma 5 bis precisa che *«il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza»*.

Rispetto a tale disposizione si osserva che, dalla documentazione in atti, non risulta la prova della notificazione del DFU e del ricorso alle amministrazioni resistenti e nessuna delle amministrazioni, all'udienza del 13 febbraio 2025, risulta

costituita.

La mancata costituzione delle parti convenute e l'omesso deposito, a cura di parte ricorrente, della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della medesima notifica.

Ciò premesso, si osserva che il rito pensionistico è notoriamente modellato sul rito lavoro di cui al codice di procedura civile e, pertanto, deve farsi applicazione della giurisprudenza ivi maturata con riferimento alla fase di incardinamento del giudizio, secondo cui *“qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non allegghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”* (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 13/08/2008, n. 21587). Nello stesso senso si veda anche Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 04/02/2015, n. 2005, secondo la quale qualora *“venga rilevata la mancata instaurazione del*

*contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non allegghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso".*

Tale impostazione trova necessaria applicazione anche nell'ambito del giudizio pensionistico di cognizione innanzi alla Corte dei conti, in quanto caratterizzato – al pari delle controversie giuslavoristiche e previdenziali innanzi al giudice ordinario – dalla proponibilità con ricorso, nonché dalla scissione tra l'*editio actionis* e la *vocatio in ius*.

L'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente comporta, dunque, l'improcedibilità del giudizio per mancata instaurazione del contraddittorio (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, 9 settembre 2019, n. 540).

Peraltro, tale impostazione segue a quella maturata già nella giurisprudenza antecedente al codice di giustizia contabile, considerato che le Sezioni Riunite in sede di "questione di massima" con la sentenza n.6/QM del 9.7.2001, hanno affermato *"l'atto introduttivo del giudizio pensionistico conserva la forma del ricorso ma ha il contenuto della citazione, per cui ad esso è applicabile l'art.163, ultimo comma, c.p.c. che prevede l'obbligo di notifica, la cui mancata osservanza produce l'inammissibilità (rectius: improcedibilità) del ricorso, non potendo il giudice disporre la rimessione in termini"* (Sez. Lombardia, n.

745/2007; Cfr. anche: Sez. II centrale n. 87 del 26/2/2001;

Sezione Prima Centrale di Appello, sent. n. 419 del 1/12/2003,

nonché Sezione Prima Centrale di Appello, sent. n. 103 del

30/3/2005, la quale ha ritenuto che neanche la costituzione in

giudizio dell'amministrazione possa produrre effetti sananti del

difetto originario di notifica; principio questo definito

successivamente anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, n.

14916/2016, secondo cui *“l'inesistenza della notificazione è*

*configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale*

*dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività*

*priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere*

*riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso*

*stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la*

*dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla*

*bipartizione tra l'atto e il non atto”).*

Dunque, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione

udienza costituisce onere essenziale per l'instaurazione del

contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 111 Cost., dove si

sancisce il principio che ogni processo deve svolgersi nel

contraddittorio tra le parti e, in tal senso, l'art. 101 c.p.c., sulla

necessità di una corretta instaurazione del contraddittorio, è tra

le norme espressamente richiamate dall'art. 7 c.g.c. (Sez. Giur.

Marche, n. 201/2021).

Conseguentemente il giudizio deve essere dichiarato

improcedibile.

**5.** Tenuto conto della pronuncia in rito e della mancata costituzione delle parti, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da A. C. contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in segreteria il 14/02/2025

Il responsabile delle segreterie pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni